Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Martedì, 23 novembre 1926** — **Numero 270**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2229.

REGIO DECRETO 16 agosto 1926, n. 1914.

Estensione alla provincia del Carnaro della legislazione sanitaria vigente nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;
Veduto il R. decreto 13 maggio 1923, n. 1238;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella città di Fiume e nel relativo territorio, annesso al Regno in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono pubblicati ed estesi, con le modificazioni e con le norme di carattere transitorio contenute nei successivi articoli:

tutte le leggi, i decreti-legge, i decreti Reali e Ministeriali di cui all'art. 1 del R. decreto 13 maggio 1923, n. 1238, esclusi gli articoli 164 e 173 del R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, che approva il testo unico delle leggi sanitarie, già estesi con R. decreto 19 giugno 1924, n. 1003; il capo I del titolo III ed il titolo VI del R. decreto 19 luglio 1906, n. 466, sulla assistenza sanitaria, sulla vigilanza igienica e sulla igiene degli abitati nei Comuni del Regno; il R. decreto-legge 30 settembre 1918, n. 1461, sui prezzi massimi dei medicinali; la legge 19 novembre 1921, n. 1704, sui mutui per determinate opere pubbliche; ed il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 76, sui colori nocivi;

la legge 31 marzo 1912, n. 298, (escluse le disposizioni transitorie) sull'esercizio dell'odontoiatria;

le disposizioni del capo IV e degli articoli 13 e 14 della legge 16 luglio 1916, n. 947, circa le acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini;

il R. decreto-legge 27 marzo 1919, n. 1031, circa esenzione dalla tassa di bollo e registro delle donazioni a favore di istituti di cura per tubercolosi e di contratti per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e lo arredamento dei medesimi, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

il R. decreto 28 settembre 1919, n. 1924, che approva il regolamento sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini;

il R. decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1396, (articoli 1, 2, 3, 1° comma, 4, 1° comma nn. 1 e 2) circa la determinazione dei casi di equipollenza di diplomi per l'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti presso istituti della cessata monarchia austro-ungarica, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473;

i Regi decreti 11 gennaio 1923, n. 167; 2 e 29 novembre 1925, nn. 2887 e 2888, contenenti modificazioni al regolamento sulla sanità marittima circa i medici di bordo;

il R. decreto 22 marzo 1923, n. 795, (il solo art. 3) circa l'esercizio nel Regno delle professioni sanitarie da parte dei laureati diplomati all'estero, rimpatriati per la guerra;

il R. decreto 17 giugno 1923, n. 1437, concernente modifica al regolamento 19 luglio 1906, n. 466, sulla assistenza sanitaria, sulla vigilanza igienica e sulla igiene degli abitati nei Comuni del Regno;

il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2238, portante provvedimenti per il Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia;

il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2388, che modifica la legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie; convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2520, che modifica gli articoli 46 e 48 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829, per l'esercizio delle farmacie;

il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, contenente disposizioni per la revisione di talune entrate (il solo art. 9);

il R. decreto 9 novembre 1923, n. 2534, che approva il regolamento per la esecuzione della legge 18 febbraio 1923, n. 396, per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente;

il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, che approva la riforma degli ordinamenti sanitari;

il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132, concernente agevolezze per la provvista di acqua potabile e per opere igieniche; convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

il R. decreto-legge 27 aprile 1924, n. 621, circa la composizione del Consiglio superiore di sanità; convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

il R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 2135, relativo alla disciplina dell'uso dei gas tossici; convertito in legge con la legge 6 dicembre 1925, n. 2231;

il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1938, sull'impiego delle materie coloranti nelle sostanze alimentari e oggetti di uso personale e domestico;

il R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2269, concernente la proroga del termine fissato dal 2° comma dell'articolo 90 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

il R. decreto 16 aprile 1925, n. 691, contenente norme regolamentari per l'esecuzione dell'art. 54 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, e in aggiunta all'art. 66 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829, circa la revisione straordinaria delle piante organiche delle farmacie;

il R. decreto-legge 10 maggio 1925, n. 918, concernente l'estensione, al personale sanitario alla dipendenza dei Comuni o consorzi, delle disposizioni dell'art. 8 del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2349, circa il computo delle campagne di guerra nelle pensioni; convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

il R. decreto 24 maggio 1925, n. 1102, che approva il regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi;

il R. decreto 24 maggio 1925, n. 958, circa l'istituzione di una Commissione consultiva per l'igiene e l'assistenza scolastica e per l'igiene pedagogica;

il R. decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1421, concernente il passaggio dell'ufficio per le sostanze radioattive dal Ministero dell'economia nazionale al Ministero dell'interno; convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

il R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, concernente le norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali;

il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, concernente le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate per medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici; convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

il R. decreto 11 settembre 1925, n. 1720, portante modificazioni alla tariffa per la verifica del « mais » importato nel Regno;

il R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2118, concernente modalità per il passaggio dell'Ufficio delle sostanze radioattive;
il R. decreto 26 ottobre 1925, n. 2165, concernente il passaggio al Ministero dei lavori pubblici del servizio relativo alla costruzione degli acquedotti costruiti a spese dello Stato;
il R. decreto 22 novembre 1925, n. 2266, concernente le norme relative alla nomina ed ai concorsi degli ufficiali sanitari;
Il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 77, circa la proroga del termine fissato dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2269; convertito in legge con la legge 24 maggio 1926, n. 898;
il R. decreto 14 gennaio 1926, n. 125, concernente modifica all'art. 31 del regolamento 28 settembre 1919, n. 1924, circa le acque minerali;
la legge 11 febbraio 1926, n. 272, contenente provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra;
il decreto Interministeriale 30 giugno 1925, che approva il regolamento per la concessione dei sussidi per opere igieniche e di provvista di acqua potabile;
i decreti Ministeriali 17, 20 febbraio, 16 novembre 1923, e 15 luglio 1925, concernenti modifiche al decreto Ministeriale 13 maggio 1921 che approva la tabella dei laboratori ai quali possono essere affidate le analisi delle acque minerali;
il decreto Ministeriale 14 settembre 1923 circa la denunzia di casi anche sospetti di lebbra;
il decreto Ministeriale 14 ottobre 1923, concernente il controllo obbligatorio dei sieri e vaccini;
il decreto Ministeriale 15 ottobre 1923, relativo alla denunzia obbligatoria di alcune malattie a carattere diffusivo;
il decreto Ministeriale 1° dicembre 1923 circa indennità ad estranei alla pubblica Amministrazione per i servizi resi all'Amministrazione della sanità pubblica;
il decreto Ministeriale 15 marzo 1924, contenente norme per la difesa del Regno contro la importazione della febbre gialla;
il decreto Ministeriale 26 giugno 1924 circa le indennità nei luoghi di residenza e nell'ambito di piccole distanze;
il decreto Ministeriale 15 luglio 1924, che modifica il paragrafo IX delle istruzioni sulle acque minerali, approvate con decreto Ministeriale 30 aprile 1921;
il decreto Ministeriale 24 agosto 1924, che modifica le istruzioni 6 dicembre 1924, circa i criteri sul modo di riconoscere il grado di alterazione del granturco;
il decreto Ministeriale 15 ottobre 1924, che modifica l'elenco delle industrie insalubri;
il decreto Ministeriale 15 luglio 1925, che modifica l'articolo 58 del paragrafo XI delle istruzioni sulle acque minerali, approvate con decreto Ministeriale 30 aprile 1921;
il decreto Ministeriale 12 novembre 1925 circa la denominazione dell'Ufficio del radio;
il decreto Ministeriale 6 febbraio 1926, che approva il programma e le norme generali per gli esami di concorso per i posti di ufficiali sanitari.

Art. 2.

I dentisti, autorizzati ad esercitare l'odontoiatria dal Ministero dell'interno di Budapest o dal Governo dello Stato Libero di Fiume sino all'annessione all'Italia, possono continuare l'esercizio professionale soltanto nella città di Fiume e territorio annesso, purchè abbiano la cittadinanza italiana o la ottengano in virtù dei trattati internazionali o delle leggi concernenti l'acquisto della cittadinanza.

Art. 3.

I diplomi per l'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, veterinario, farmacista e levatrice conseguiti, fino alla data dell'annessione di Fiume, da persone che acquistano la cittadinanza italiana a sensi dei trattati internazionali e delle altre leggi e decreti concernenti l'acquisto della cittadinanza italiana, in un istituto debitamente autorizzato dal cessato Regno di Ungheria e, se conseguiti in istituti di altri Stati, confermati (nostrificati) dalla Ungheria fino alla stessa data, sono equipollenti ai diplomi professionali rilasciati dagli istituti del Regno.

Art. 4.

L'equipollenza, di cui all'articolo precedente, è estesa ai diplomi per l'esercizio della professione di medico-chirurgo, veterinario, farmacista che saranno conseguiti dalle persone indicate nell'articolo medesimo in istituti autorizzati dall'Ungheria, non più tardi rispettivamente del 31 dicembre 1928, 1927 e 1926, sempre che le dette persone siano state iscritte regolarmente negli istituti precitati non più tardi dell'anno accademico 1923-1924 nè abbiano successivamente frequentati istituti del Regno.

Art. 5.

I diplomi per l'esercizio della professione di levatrice conseguiti, fino alla data di annessione di Fiume, nelle scuole di ostetricia del cessato Regno di Ungheria sono equipollenti ai diplomi rilasciati dalle altre scuole di ostetricia del Regno.

Art. 6.

Agli effetti del libero esercizio della professione sono, inoltre, equipollenti anche i diplomi di medico-chirurgo e di levatrice conseguiti dalle persone indicate nell'art. 3 in istituti autorizzati dei paesi già appartenenti all'Austria anteriormente alla data del 31 dicembre 1899 fissata dall'ordinanza del Regio ministero dell'interno di Budapest n. 93289 del 3 settembre 1898, nonchè i diplomi dei sanitari (medici-chirurghi, veterinari, farmacisti e levatrici) conseguiti in qualunque altro tempo e istituto autorizzato di altri Stati e che ottennero l'autorizzazione all'esercizio della relativa professione con regolare decreto dei Governi provvisori dello Stato Libero di Fiume, purchè abbiano la cittadinanza italiana o la conseguano a termini dei trattati internazionali e delle altre leggi dello Stato.

Art. 7.

Le persone fornite di un diploma di veterinario equipollente ai sensi degli articoli precedenti, ma prive del titolo di dottore in veterinaria, sono ammesse a fare gli esami di laurea in zooiatria, di cui agli articoli 29 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, e 72 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762.

Art. 8.

Le persone che chiedono la cittadinanza italiana secondo i trattati internazionali e le leggi dello Stato italiano possono continuare ad esercitare le professioni indicate negli articoli precedenti fino a tanto che non sia intervenuta la decisione definitiva sulla domanda predetta.

Art. 9.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, in conformità delle norme organiche estese con l'art. 1 del presente decreto, dovrà provvedersi:

a) alla sistemazione dei servizi di vigilanza igienica ed alla riorganizzazione dell'ufficio comunale di igiene della città di Fiume;

b) alla determinazione del numero delle condotte mediche, veterinarie ed ostetriche, alla formazione ed alla revisione dei capitolati di servizio, e, in genere, alla sistemazione dei servizi di assistenza comunale.

Art. 10.

Gli attestati di superato esame di fisicato, già concessi ai sensi dell'ordinanza ungherese 30 settembre 1893, n. 80.099 sono per ogni effetto equiparati a quelli di cui all'art. 5 del R. decreto 29 maggio 1898, n. 219.

Art. 11.

Agli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 32 della legge sull'esercizio delle farmacie 22 maggio 1913, n. 468, sono sostituite le seguenti disposizioni:

1° ai proprietari delle farmacie di diritto reale ora esistenti ed in esercizio nel circondario di Fiume, secondo il paragrafo 131 della legge ungherese XIV dell'anno 1879, è riconosciuto per sè ed i loro eredi ed aventi causa, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive nella sede attuale, per la durata di anni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto; scorso il quale termine, il privilegio dei detti proprietari si intende definitivamente estinto.

Rimane salvo ai proprietari che siano farmacisti il diritto di continuare nell'esercizio delle farmacie fino al termine della loro vita.

Frattanto, durante il detto termine, la eventuale apertura di nuove farmacie nel territorio nel quale si trovano le farmacie in parola, dovrà essere disposta entro i limiti di popolazione indicati all'art. 2 della legge 22 maggio 1913, n. 468;

2° ai proprietari delle farmacie di diritto personale ora esistenti ed in esercizio nel circondario di Fiume, secondo il paragrafo 131 della legge ungherese XIV dell'anno 1879, è riconosciuto, per sè e per i loro eredi ed aventi causa, e per la durata di venti anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il diritto all'esercizio della farmacia rispettiva, nella sede attuale.

Rimane però sempre fermo nei detti proprietari, che siano farmacisti, il diritto di esercitare la farmacia fino al termine della loro vita;

3° il riconoscimento dei diritti di cui ai due precedenti numeri è subordinato alla presentazione al Prefetto dei titoli comprovanti la condizione giuridica delle farmacie, da seguire entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Il Prefetto, riconosciuta regolare la esistenza del titolo, provvede con apposito decreto, nel quale sarà anche determinata la sede della farmacia.

L'esercizio del diritto in parola è subordinato alla presenza di un direttore responsabile della farmacia nella persona di un farmacista inscritto nell'albo di uno degli ordini dei farmacisti.

L'esercizio medesimo non è soggetto al pagamento della tassa di concessione di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 22 maggio 1913, n. 468;

4° nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Prefetto della provincia del Carnaro, sentiti il comune di Fiume, il Consiglio provinciale di sanità e la Giunta provinciale amministrativa, stabilirà con apposito decreto la pianta organica delle farmacie della Provincia, con le relative sedi, agli effetti degli articoli 2 e 7 della legge sulle farmacie.

Nello stabilire tale pianta dovranno essere computate, per i periodi di tempo indicati nei numeri 1 e 2 del presente articolo, le farmacie previste ai numeri stessi. Dovranno, inoltre, essere computate tutte le altre farmacie gestite da enti ed aperte al pubblico.

A misura che le farmacie, di cui ai precedenti commi, verranno a chiudersi, anche per alcune delle cause indicate nell'art. 11 della legge organica, le farmacie stesse non potranno essere riaperte che entro i limiti della pianta organica indicata nel primo comma del n. 4° del presente articolo, e sotto la osservanza di tutte le altre condizioni e norme previste dalla citata legge 22 maggio 1913, n. 468.

Art. 12.

Le disposizioni, di cui agli articoli 57, 58 e 60 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829, si applicano alle farmacie di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo. Non si applicano al circondario di Fiume l'art. 31 della legge 22 maggio 1913, n. 468, e gli articoli 59, 61, 62, 63, 64 e 65 del regolamento per la sua esecuzione.

Art. 13.

Alle farmacie del circondario di Fiume è concesso il termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, per uniformarsi a quanto dispone l'art. 58 del testo unico 1° agosto 1907, n. 636.

Art. 14.

Le disposizioni dell'art. 12, terzo e quarto comma, della legge 22 maggio 1913, n. 468, e quelle corrispondenti del regolamento per l'esecuzione della citata legge, entreranno in vigore nella città di Fiume e relativo territorio dopo trascorso il periodo di dieci anni dalla data della pubblicazione del presente decreto.

Art. 15.

Con Regi decreti, promossi dal Ministro per l'interno, sentiti, ove occorra, gli altri Ministri competenti, saranno emanate le ulteriori disposizioni che risultassero necessarie per l'applicazione del presente decreto, anche in quanto faccia riferimento a disposizioni non ancora estese al territorio del circondario di Fiume, e per l'adattamento di esso ad esigenze ed istituti particolari.

Art. 16.

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto rimarranno abrogate tutte le leggi e tutte le altre disposizioni vigenti nel territorio del circondario di Fiume in quanto riguardino materie dal medesimo regolate, ovvero contengano norme contrarie a quelle contenute nel decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1926.
Atti del Governo, registro 254, *foglio* 105. — COOP

Numero di pubblicazione 2230.

REGIO DECRETO 4 novembre 1926, n. 1925.

Determinazione del numero delle sezioni e degli stabilimenti d'artiglieria, degli ospedali militari e delle infermerie presidiarie, delle sezioni e degli stabilimenti di commissariato, dei depositi allevamento cavalli e degli squadroni di rimonta, e dei riparti di correzione e stabilimenti militari di pena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, relativa all'ordinamento dell'Esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le sezioni di artiglieria previste dalla legge n. 396 dell'11 marzo 1926 - art. 19, lettera *n*) - (Servizio territoriale d'artiglieria) sono 17.

Art. 2.

Gli stabilimenti di artiglieria previsti dall'art. 19, ultimo capoverso, lettera *b*) della stessa legge (Servizio tecnico di artiglieria) sono i seguenti:

Arsenali Regio esercito, 3;
Fabbriche d'armi Regio esercito, 1;
Pirotecnici Regio esercito, 1, con 1 sezione staccata;
Spolettifici Regio esercito, 1, con 2 sezioni staccate;
Polverifici Regio esercito, 1;
Laboratori di precisione, 1.

Art. 3.

Gli ospedali militari principali e secondari e le infermerie presidiarie previste dall'art. 26, lettera *e*), della stessa legge (Corpo sanitario militare) sono i seguenti:

Ospedali militari principali, 11;
Ospedali militari secondari, 16;
Infermerie presidiarie, 8.

Art. 4.

Le sezioni di commissariato previste dall'art. 28, lettera *c*), della stessa legge (Corpo di commissariato militare) sono 19.

Art. 5.

Gli stabilimenti di commissariato previsti dall'art. 28, lettera *e*), della stessa legge (Corpo di commissariato militare) sono i seguenti:

Magazzini centrali vestiario ed equipaggiamento, 6;
Opifici militari vestiario ed equipaggiamento, 1;
Panifici, 26;
Molini, 14;
Gallettifici, 3;
Stabilimenti militari per la preparazione di prodotti alimentari in conserva, 2;
Frigoriferi, 3;
Magazzini viveri, 32;
Magazzini casermaggio, 32.

Art. 6.

I depositi di allevamento quadrupedi previsti dall'art. 38 della stessa legge (Depositi allevamento quadrupedi) sono 6.

Gli squadroni di rimonta di cui all'articolo predetto sono 4.

Art. 7.

I riparti di correzione e gli stabilimenti militari di pena previsti dall'art. 41 della stessa legge (Riparti di correzione e stabilimenti militari di pena) sono fissati come segue:

Compagnie di disciplina, 2;
Carceri militari preventive, 12;
Reclusori militari succursali, 2;
Carceri sussidiarie, 1.

Art. 8.

L'ordinamento dei singoli servizi considerati nel presente decreto sarà raggiunto con particolari disposizioni del Ministro per la guerra, sia per gli enti che debbono essere soppressi, sia per gli enti da costituire.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 117. — COOP

Numero di pubblicazione 2231.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 1924.

Provvedimenti a favore dei maestri elementari ex combattenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduti i Regi decreti 17 maggio 1923, n. 1284; 30 settembre 1922, n. 1290; 8 maggio 1924, n. 843;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° luglio 1926 sono estese ai maestri elementari delle scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi le disposizioni degli articoli 43, 44, 45 e 46 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, 13 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e relative modificazioni e norme complementari, riguardanti il computo del servizio in reparti combattenti per gli effetti del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi e le abbreviazioni ai medesimi effetti.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza sono altresì estese ai maestri, di cui all'articolo precedente, le disposizioni dell'art. 13, ultimo comma, del R. decreto-legge 17 maggio 1923, n. 1284, concernente il computo del servizio militare nelle Colonie italiane, e dell'art. 16 del medesimo decreto concernente il computo del servizio prestato in qualità di militari od assimilati nelle località e nei periodi indicati nel precedente art. 15.

Art. 3.

I maestri interessati devono presentare la documentazione prescritta al rispettivo Regio provveditore agli studi, che provvede con suo decreto all'applicazione dei benefici spettanti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 116. — COOP

Numero di pubblicazione 2232.

REGIO DECRETO 24 ottobre 1926, n. 1908.

Riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 14 ottobre 1926 con la quale il Commissario straordinario per la Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna chiede, a norma di legge, il riconoscimento della Confederazione stessa e delle Associazioni regionali dipendenti, con riserva di domandare il riconoscimento anche delle Federazioni nazionali ad essa aderenti ed in corso di costituzione;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 36, 37 e 41 del relativo regolamento 1° luglio 1926, numero 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le Corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento, ai sensi ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, ed alle dipendenti Associazioni regionali, di cui all'elenco allegato, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' approvato ed annesso al presente decreto, con la firma, d'ordine Nostro, del Ministro proponente, lo statuto della Confederazione suddetta, delle relative Federazioni nazionali di categoria, in corso di formazione, e delle Associazioni regionali come sopra riconosciute, restando riservato il riconoscimento delle Federazioni nazionali al momento in cui ne sarà presentato l'elenco ed accertata la costituzione in conformità alle norme di legge.

E' fatta, del pari, riserva di provvedere, a termine di legge, circa l'approvazione delle nomine dei dirigenti della Confederazione e delle dipendenti Associazioni regionali di cui sopra.

Art. 2.

Sono delegate alla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, in confronto delle Associazioni regionali riconosciute a norma del precedente articolo, le funzioni di vigilanza previste dall'art. 29, comma 1°, e quelle di tutela per gli atti indicati nell'art. 30 comma 1°, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, rimanendo attribuita ai competenti organi statali l'approvazione degli atti indicati nello stesso art. 30 alla lettera *f*).

Le deliberazioni della Confederazione emesse in sede di funzione tutoria sugli atti delle Associazioni dipendenti dovranno essere immediatamente comunicate al Ministero delle corporazioni, e sono soggette a ricorso, da parte degli interessati, al Governo del Re, a norma dell'art. 30, ultimo comma, del citato regolamento.

Sono direttamente riservati al Ministro per le corporazioni, in rapporto alle Associazioni regionali dipendenti dalla Confederazione, il potere di annullare le deliberazioni delle Associazioni stesse, nei casi di cui all'art. 29, comma 2°, del suindicato regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, qualora non vi abbia provveduto la Confederazione, nonchè il potere stabilito dall'art. 30, comma 2°, del detto regolamento e la facoltà di richiedere atti ed informazioni e di fare eseguire indagini ed ispezioni anche a mezzo degli organi dipendenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 100. — COOP

Statuto della Confederazione nazionale fascista, delle Federazioni nazionali e delle Associazioni regionali, dei trasporti terrestri e della navigazione interna.

Denominazione - Sede - Durata - Scopi - Composizione.

Art. 1.

E' costituita la « Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna ». Essa ha la sua sede in Roma ed ha durata illimitata. Il suo scioglimento potrà essere deliberato dal Consiglio confederale, quando le Associazioni che vi aderiscono avessero complessivamente un

numero di soci inferiori al decimo delle imprese esercenti le attività confederate.

Art. 2.

La Confederazione ha per scopo il coordinamento e la disciplina di tutte le attività confederate per farne strumento di potenza per l'economia del Paese. A tal fine si propone di curarne lo sviluppo, il perfezionamento tecnico e la giusta tutela. Essa si propone inoltre di soddisfare a tutti gli obblighi, ed esercitare le facoltà che le competono in base alla legge 3 aprile 1926, n. 563, e al relativo regolamento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 3.

Costituiscono la Confederazione:

a) le Associazioni regionali;
b) le Federazioni nazionali.

Esse saranno rette dal presente statuto e dagli speciali regolamenti interni che saranno validi con l'approvazione del presidente della Confederazione.

Le Associazioni regionali.

Art. 4.

Nelle città di Roma, Milano, Torino, Genova, Trieste, Venezia, Trento, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Palermo, Cagliari è costituita una Associazione regionale dei trasporti terrestri e della navigazione interna che assumerà il titolo di « Associazione regionale romana (oppure Campana, ecc.) aderente alla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna ».

Le eventuali modifiche a questo ordinamento territoriale debbono essere decise dal Consiglio confederale ed approvate dal Ministro per le corporazioni.

Art. 5.

L'Associazione rappresenta, ai fini sindacali della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, tutte le imprese e ditte esercenti uno o più rami delle attività confederate. Possono pure farne parte in qualità di soci ed ai fini sindacali e statutari, le imprese o ditte che ne facciano domanda alla Associazione e che posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano la loro sede o dimora legale nella regione. Su domanda motivata dell'interessato, il presidente della Confederazione può consentire che la impresa o ditta sia associata nel luogo dove ha la sua direzione, piuttosto che in quello dove ha la sua sede legale;

b) siano inscritte presso la Camera di commercio od altro ente che ad essa fosse sostituito;

c) accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti o altre norme che in base allo statuto fossero emanate;

d) i rappresentanti della impresa o ditta abbiano almeno diciotto anni di età;

e) siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale.

Le imprese o ditte straniere, che posseggano i requisiti richiesti da questo articolo, e che abbiano residenza in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammessi come soci, ma i loro rappresentanti non possono essere nominati ed eletti a nessuna carica o funzione direttiva.

Art. 6.

Ogni Associazione essendo divisa in Sezioni — come è detto all'art. 9 — l'iscrizione, ai fini del contributo di legge, si opera tenendo conto della attività prevalente della impresa o ditta, quando questa non abbia attività separate o distinte. La inscrizione può essere chiesta e concessa contemporaneamente per più Sezioni, ed importa l'obbligo del pagamento dei corrispondenti contributi suppletivi; anche in quest'ultimo caso, le ditte individuali sono associate nella persona del loro titolare; le società commerciali nella persona di chi legalmente le rappresenta. La domanda a socio impegna la ditta per tutti gli effetti di legge e statutari.

La iscrizione a socio vale per cinque anni consecutivi e si intende tacitamente rinnovata per egual tempo per ogni periodo successivo. Le dimissioni non sono valide se non sono comunicate, a mezzo di lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio in corso, computabile dalla data di iscrizione.

Della ammissione dei soci decide il Consiglio della Associazione. Il presidente della stessa ha diritto di veto, contro cui è ammesso appello al presidente della Confederazione, ed in ultima istanza al Ministro per le corporazioni.

I soci non hanno alcun diritto sui beni dell'Associazione.

Art. 7.

I soci sono tenuti a mantenere buona condotta morale e politica; al rispetto dei deliberati degli organi sindacali confederali; all'uso della sigla e del distintivo confederale; al pagamento dei contributi suppletivi oltre che dei contributi di legge; a non far parte di altra organizzazione avente gli stessi scopi sindacali, nè d'associazioni di carattere internazionale senza preventivo consenso, sempre revocabile, del presidente della Confederazione.

Venendo a mancare alcuni dei requisiti richiesti per l'ammissione a socio, oppure questi venendo meno ad alcuno degli obblighi di legge, statutari o regolamentari, il presidente della Associazione, udito il Consiglio della stessa, provvede alla radiazione. Qualora egli non provveda, provvede d'autorità il presidente della Confederazione.

Contro il provvedimento di radiazione sono ammessi i ricorsi consentiti per la non concessa ammissione.

Art. 8.

I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dal presidente dell'Associazione regionale. Questi potrà autorizzare le singole ditte associate alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro coi dipendenti delle loro aziende: tali patti non saranno validi se non saranno firmati dal presidente, il quale in ogni caso avrà diritto di intervenire in qualsiasi momento delle trattative e di assumerne la direzione.

All'infuori del caso di cui al comma precedente, i patti collettivi di lavoro stipulati dal presidente dell'Associazione avranno valore per tutte le imprese o ditte esercenti quella forma di attività per la quale essi sono stati convenuti.

Tutti tali patti di lavoro dovranno essere ratificati dal presidente della Confederazione il quale avrà diritto di intervenire in qualsiasi momento nelle trattative e di assumerne la direzione.

La rappresentanza in giudizio, ai fini e per gli scopi di cui alla legge 3 aprile 1926, n. 563, sarà in entrambi i casi e con l'autorizzazione del presidente della Confederazione esercitata dal presidente dell'Associazione, ma sempre

in concorso e con l'assistenza della impresa o ditta interessata, quando questa sia associata.

Art. 9.

Ciascuna associazione si divide, di norma ed ai fini interni, nelle seguenti Sezioni:

a) delle ferrovie concesse;
b) delle tramvie concesse;
c) dei servizi di trasporto municipalizzati;
d) degli autotrasporti e delle corriere postali;
e) dei trasporti meccanici;
f) della navigazione interna.

In separata Sezione saranno associati i direttori, institori, ed in genere gl'impiegati con procura delle imprese o ditte esercenti alcuna delle attività confederate.

Mancando nella regione alcuno dei rami di tali attività, la corrispondente Sezione non sarà istituita; ed ove fosse rappresentata da imprese o ditte che occupino meno di cento dipendenti, tali imprese o ditte saranno aggregate alla Sezione più affine, salvo la iscrizione alla propria Federazione nazionale.

Potranno essere stabiliti, qualora il presidente della Confederazione lo consenta, e per altri scopi di carattere non sindacale, consorzi interregionali per lo studio di problemi interessanti varie regioni.

Art. 10.

Le Sezioni avranno un direttorio composto di cinque membri — fra cui un presidente — eletto ogni tre anni dai soci della Sezione con le norme che saranno stabilite dal presidente della Confederazione.

La elezione del presidente della Sezione dovrà essere ratificata dal presidente dell'Associazione. Contro la mancata ratifica v'è ricorso al presidente della Confederazione.

Non potranno essere elette persone che non diano garanzia di capacità, moralità e sicura fede nazionale.

Còmpito delle Sezioni è l'esame dei problemi di specifica competenza delle imprese o ditte ad essa iscritte. Esse eserciteranno altresì le altre facoltà che potranno essere loro delegate dal presidente dell'Associazione, ma resteranno in ogni caso ed in tutto vincolate alla disciplina confederale e non graveranno sul bilancio dell'Associazione.

Art. 11.

L'Associazione potrà istituire Delegazioni provinciali per l'assistenza in provincia delle imprese e ditte in essa residenti. Tali Delegazioni agiscono nei limiti fissati dalla Associazione e sotto la responsabilità del presidente della stessa.

Art. 12.

L'Associazione regionale è retta ed amministrata dal presidente coadiuvato da un Consiglio composto dei presidenti, o loro delegati fissi, delle Sezioni.

Il presidente della stessa è nominato dal presidente della Confederazione, salvo approvazione a norma di legge, e dura in carica tre anni, salvo revoca. Il presidente della Confederazione potrà nominare anche uno o più vice-presidenti

Tanto il presidente quanto i vice-presidenti saranno scelti fra i soci, anche se estranei al Consiglio regionale.

Art. 13.

Il presidente dell'Associazione regionale esercita tutte le facoltà che a lui sono demandate dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e dal regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, dallo statuto, dai regolamenti, ed in genere tutte quelle che gli sono affidate dal presidente della Confederazione.

Egli ha la legale rappresentanza dell'Associazione regionale e delle Sezioni in essa comprese; ne ha la responsabilità politica, sindacale e confederale, e sulle stesse, oltre che sui soci, esercita il potere disciplinare e le altre facoltà attribuite dalla legge e dallo statuto alle organizzazioni sindacali riconosciute.

Ha diritto di partecipare alle sedute dei singoli direttorii e con speciale autorizzazione della presidenza della Confederazione può scioglierli prima della scadenza e nominare commissari straordinari.

Convoca e presiede il Consiglio dell'Associazione regionale. Designa e nomina anche come suoi delegati i membri di Consigli, enti e Commissioni per cui è data facoltà dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e da ogni altra legge o regolamento, avendo cura di sceglierli tra gli appartenenti alla categoria maggiormente interessata.

Contro le decisioni del presidente in merito a tali designazioni, deleghe e nomine è ammesso ricorso da parte della Sezione interessata al presidente della Confederazione.

Il presidente dell'Associazione o un suo delegato è di regola presidente anche delle Associazioni, istituti ed enti costituiti dall'Associazione stessa — previo consenso del presidente della Confederazione ed approvazione a norma di legge — per gli scopi di cui all'art. 4 della legge sindacale.

Il presidente ha la normale rappresentanza in giudizio di cui all'art. 69 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, ma nessuna azione giudiziaria od amministrativa potrà essere da lui iniziata o perseguita senza il preventivo consenso del presidente della Confederazione e salvo quanto è stabilito all'art. 6.

Art. 14.

I vice-presidenti collaborano col presidente e, sotto la sua responsabilità, esplicano le mansioni che dallo stesso sono ad essi affidate.

Art. 15.

L'Associazione dipende esclusivamente e direttamente dal presidente della Confederazione o dagli organi dallo stesso delegati.

Essa ha vita amministrativa autonoma. E' responsabile dell'esatto adempimento delle formalità di legge per la formazione dei ruoli, la loro approvazione e la riscossione dei contributi sia legali che suppletivi, nonchè dell'importo delle tessere confederali. Il presidente è responsabile della retta amministrazione dei fondi sociali a norma delle disposizioni legislative, statutarie, e regolamentari.

L'Associazione dovrà sottoporre all'approvazione della Confederazione, perchè siano eseguiti, i suoi deliberati di carattere impegnativo, i bilanci preventivi e consuntivi, l'organico e le nomine del personale ed ogni altro atto che investa questioni di carattere interregionale o nazionale.

Il presidente della Confederazione ha facoltà di sospensiva anche sui deliberati non compresi nel precedente comma.

Art. 16.

L'adesione alla Confederazione importa per le organizzazioni dipendenti un impegno di associazione di cinque anni.

Tale impegno si intende tacitamente rinnovato per eguali periodi successivi, salvo deliberazione di recesso da parte dell'organizzazione interessata.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Confederazione almeno tre mesi prima della scadenza del termine di ciascun periodo; ma non libera l'Associazione dagli impegni ed obbligazioni assunte precedentemente alla scadenza del termine di Associazione.

La deliberazione di recesso, a cura della Confederazione, sarà comunicata al Ministro per le corporazioni agli effetti di legge.

Le Federazioni nazionali.

Art. 17.

Le Federazioni nazionali sono organi tecnici che hanno competenza per lo studio dei problemi di particolare interesse della categoria da esse rappresentata e per la stipulazione dei patti collettivi nazionali di lavoro per i quali siano state autorizzate dal presidente della Confederazione.

Esse sono costituite dalle corrispondenti Sezioni regionali. Contro il rifiuto d'ammissione di una Sezione regionale è consentito il ricorso alla Presidenza della Confederazione ed in ultima istanza al Ministro per le corporazioni.

E' costituita una distinta Federazione nazionale per la categoria dei direttori, institori ed in genere degli impiegati con procura, delle attività confederate.

Art. 18.

Le Federazioni nazionali assumeranno il titolo di « Federazione delle ferrovie concesse » (oppure delle tramvie concesse, ecc.) aderente alla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna. Esse hanno sede in Roma presso la Confederazione nazionale, alla quale rimetteranno la decisione definitiva su tutti i problemi da esse esaminati per propria iniziativa o per delega delle Associazioni regionali, sentito in ogni caso il parere del presidente delle stesse, sulle quali non hanno diretta potestà nè sindacale nè gerarchica.

Esse sono rette da un presidente coadiuvato da un Consiglio di cinque membri eletti dalle Associazioni regionali; queste procedono all'elezione a mezzo di un loro delegato.

A tal fine ogni delegato ha una cifra di voti che è pari al numero dei dipendenti delle imprese e ditte associate alla Sezione regionale da cui proviene.

I presidenti delle Federazioni sono nominati anche fuori del Consiglio federale dal presidente della Confederazione, salvo l'approvazione a norma di legge, e durano in carica tre anni, salvo revoca. Le elezioni di cui in questo articolo avranno luogo ogni tre anni secondo le istruzioni che saranno dettate dal presidente della Confederazione e nella data dallo stesso fissata.

Art. 19.

Alle Federazioni ed Associazioni nazionali di categoria e ai loro presidenti sono applicabili, in quanto occorra, le disposizioni concernenti le Associazioni regionali ed i loro presidenti.

Art. 20.

La Confederazione, per la sua azione di carattere economico sociale, potrà istituire rappresentanze nelle colonie od all'estero. La loro nomina è deliberata dal presidente della Confederazione.

Le rappresentanze dovranno essere sempre scelte fra cittadini italiani.

Della Confederazione.

Art. 21.

Sono organi della Confederazione:

a) il presidente generale;
b) il Comitato di consulenza;
c) il Consiglio confederale;
d) la Segreteria generale.

Art. 22.

Il presidente della Confederazione è designato ogni quattro anni dai presidenti delle Associazioni regionali e delle Federazioni nazionali. Essi lo sceglieranno in una terna indicata dai rispettivi Consigli regionali e nazionali. Tale terna sarà costituita dai tre nomi che saranno stati inviati dal maggior numero di Associazioni e Federazioni.

La designazione del presidente generale avrà luogo ogni quattro anni in apposito Consiglio, convocato nel mese di dicembre, dal presidente della Confederazione. Tale Consiglio però sarà presieduto dal consigliere più anziano ed il presidente della Confederazione non potrà esercitarvi diritto di voto. La designazione del presidente dovrà essere approvata a norma di legge. Per la prima volta il presidente della Confederazione sarà nominato d'autorità, e per ugual tempo, dal Ministro per le corporazioni.

Art. 23.

Il presidente generale rappresenta la Confederazione a tutti gli effetti di legge, la dirige ed esercita il supremo potere disciplinare e tutte le altre facoltà a lui demandate dalle leggi, statuto e regolamenti, nonchè quelle delegate alla Confederazione nel decreto di riconoscimento.

Nomina e revoca i presidenti delle Associazioni regionali e delle Federazioni nazionali.

Convoca e presiede il Consiglio confederale.

Ha diritto di presiedere i Consigli delle Federazioni nazionali e delle Associazioni regionali nonchè delle Sezioni in esse comprese.

Provvede personalmente alle designazioni, deleghe e nomine di rappresentanti della Confederazione in tutti quei casi che la stessa, per leggi, regolamenti, statuti, ne abbia obbligo o ne sia richiesta. Egli provvederà scegliendo tra soci. Sottoscrive i contratti e gli impegni per qualsiasi atto della Confederazione, per ogni servizio ed utilità che alla stessa fosse prestato da terzi.

Nomina il segretario generale, il personale di segreteria, degli uffici, enti od istituti di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, che eventualmente fossero creati dalla Confederazione, fissando per gli stessi le condizioni di assunzione, ed in genere sceglie tutte le persone ed enti che prestino una utilità o servizio o assistenza, sia temporanea sia continuativa, alla Confederazione, fissando per gli stessi le condizioni relative.

Art. 24.

Il presidente generale può nominare uno o più vice-presidenti, scelti anche fuori degli organi confederali, salvo approvazione del Ministro per le corporazioni.

Essi sostituiscono il presidente generale in sua assenza ed in tutti i casi in cui siano stati da lui delegati.

Art. 25.

Il Comitato di consulenza è composto del presidente, dei vice-presidenti se ve ne sono, e di tre o cinque membri nominati dal presidente e scelti tra soci. Possono essere in ogni momento revocati.

Il Comitato di consulenza coadiuva il presidente in tutte le pratiche in cui egli richieda il suo parere o la sua collaborazione.

Il Consiglio confederale.

Art. 26.

Il Consiglio confederale è composto dai presidenti delle Federazioni nazionali e da quelli delle Associazioni regionali. I presidenti di queste ultime avranno una cifra di voto pari al numero dei dipendenti delle imprese o ditte inscritte alla Associazione che rappresentano. I presidenti delle Federazioni nazionali hanno una cifra di voto uguale al numero dei dipendenti delle ditte inscritte alla propria Federazione nazionale di categoria divisa per il numero delle Associazioni regionali. Assistono i membri del Comitato di consulenza che hanno soltanto voto consultivo. In caso di parità decide il voto del presidente della Confederazione.

Art. 27.

Il Consiglio federale si riunisce, di norma, quattro volte l'anno e quante altre dal presidente generale sia convocato. E' convocato e presieduto dal presidente generale o da un suo delegato.

Esso coadiuva il presidente generale nella determinazione dei mezzi atti al raggiungimento dei fini sociali e, nella prima riunione di ogni anno, approva il bilancio consuntivo e preventivo della Confederazione. Fissa nella prima seduta successiva alla sua costituzione le indennità di carica del presidente e dei membri del Comitato di consulenza.

E' convocato con lettera raccomandata spedita dieci giorni prima della riunione e contenente l'ordine del giorno del lavoro da svolgere.

Ogni componente il Consiglio confederale ha facoltà di chiedere al presidente generale la discussione di un determinato argomento, presentando analoga domanda scritta otto giorni prima.

La Segreteria generale.

Art. 28.

La Segreteria generale è l'organo esecutivo della Confederazione. Essa agisce sotto la direzione e la responsabilità del segretario generale.

Le norme per il suo funzionamento e l'organico del personale saranno contenute in apposito regolamento emanato dal presidente.

Art. 29.

Il segretario generale partecipa alle sedute del Comitato di consulenza e del Consiglio confederale e ha diritto di assistere alle sedute del Consiglio delle Federazioni nazionali o delle Associazioni regionali.

Art. 30.

Possono essere istituiti, con deliberazione del Consiglio confederale, uffici speciali agli scopi e per i fini di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, ed alla loro vita provvederà la Confederazione con i fondi di cui all'art. 18, secondo comma, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Contributi e spese.

Art. 31.

I contributi sono legali e suppletivi.

Per la imposizione, ripartizione ed esazione dei contributi legali, la Confederazione potrà dare norme ed istruzioni alle Federazioni dipendenti, nei limiti delle disposizioni che saranno emanate dal Ministro per le corporazioni a termine di legge.

I contributi suppletivi sono pagati soltanto dai soci e saranno riscossi dalle Associazioni dipendenti nella misura e colle modalità che saranno approvate dal presidente della Confederazione.

Con sua deliberazione il presidente generale, udito il Comitato di consulenza della Confederazione, potrà richiedere alle Associazioni dipendenti contributi suppletivi. L'importo di essi non potrà essere superiore a quanto complessivamente le Associazioni stesse percepiscono per i contributi legali. L'importo della tessera confederale annuale è devoluto alla Confederazione e non potrà superare il prezzo massimo di L. 100 per le imprese e ditte e 20 per i direttori, institori, ecc., e per ogni tessera. Alle Federazioni nazionali sarà attribuita una quota parte dei contributi sia legali che suppletivi nella misura che sarà stabilita dal Ministero delle corporazioni.

Art. 32.

Le Associazioni regionali hanno l'obbligo di compilare al principio di ogni anno le matricole dei contribuenti, a norma dell'art. 25 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e, dopo scaduti i termini di pubblicazione, i relativi ruoli. Ne promuoveranno l'approvazione e la riscossione a norma di legge e provvederanno, per i contributi suppletivi, alla riscossione diretta insieme a quella dell'importo delle tessere confederali.

Le relative norme saranno stabilite dal presidente.

Le Associazioni regionali sono responsabili degli incassi dei contributi suppletivi e dell'importo delle tessere confederali. Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà provveduto con apposito regolamento da approvarsi a norma di legge.

Art. 33.

La Confederazione ha diritto d'ispezione anche contabile sulle organizzazioni dipendenti, le quali a tal fine hanno l'obbligo di porre a disposizione dei funzionari, a ciò delegati, tutti i registri e documenti.

La disciplina confederale.

Art. 34.

La disciplina confederale si esercita:

a) con la censura ai presidenti delle Associazioni e delle Federazioni;

b) con la loro sospensione dalla carica e dalle funzioni;

c) con la loro revoca;

d) con la sospensione delle organizzazioni dipendenti dai diritti confederali.

Art. 35.

La censura si applica dal presidente della Confederazione ai dirigenti delle Associazioni e Federazioni che non accudiscano con zelo agli obblighi derivanti dalle leggi, dal regolamento e dallo statuto ed in genere alla osservanza delle disposizioni date dal presidente della Confederazione.

Art. 36.

La sospensione si applica ai dirigenti delle organizzazioni dipendenti dallo stesso presidente della Confederazione, udito il Comitato di consulenza, in caso di recidiva per i fatti di cui all'articolo precedente e di violazione degli obblighi derivanti dalla legge, dallo statuto, regolamenti ed istruzioni confederali o per qualsiasi altro atto che produca danno morale o materiale alla Federazione od alla Confederazione. La sospensione non può superare un periodo di sei mesi. Il presidente generale provvede alla temporanea sostituzione.

Art. 37.

La revoca dei dirigenti è deliberata dal presidente udito il Comitato di consulenza e quante volte alcuno dei casi previsti negli articoli precedenti rivesta carattere di particolare gravità.

Art. 38.

La sospensione delle organizzazioni dipendenti dai diritti confederali è deliberata dal presidente, udito il Comitato di consulenza della Federazione, quante volte la loro condotta sia tale da rendere necessario questo provvedimento, per impedire che sia portato grave nocumento agli interessi morali o materiali della organizzazione regionale, federale o confederale, oppure questo nocumento sia stato portato o vi sia reiterata infrazione degli obblighi legali, statutari o regolamentari. Nei casi più gravi il presidente della Confederazione può proporre agli organi competenti dello Stato lo scioglimento delle organizzazioni dipendenti.

Art. 39.

Nel caso di sospensione di cui al precedente articolo, il presidente della Confederazione nomina un Commissario straordinario scegliendolo in un elenco approvato dal Ministro per le corporazioni. Il Commissario esercita tutte le funzioni proprie del Consiglio e del presidente. Alle sue spese ed indennità si provvederà sui fondi della organizzazione a cui è preposto. Il Commissario non può durare in carica oltre sei mesi, al termine dei quali provvederà alla costituzione degli organi dirigenti. La Confederazione provvederà parimenti alla nomina del nuovo presidente salva l'approvazione a norma di legge.

Art. 40.

Contro i provvedimenti di carattere disciplinare è ammesso ricorso al Ministro per le corporazioni.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 41.

Le stesse facoltà di cui ai precedenti articoli competono ai presidenti delle Associazioni regionali nei confronti dei dirigenti delle Sezioni, udito il Consiglio federale e salva l'approvazione del presidente della Confederazione.

Art. 42.

I provvedimenti di cui agli articoli precedenti non escludono l'azione per eventuali danni.

Art. 43.

Nessuno dei provvedimenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 34 potrà essere adottato senza preventiva contestazione degli addebiti, salvo casi di carattere urgente.

Art. 44.

Su proposta del presidente generale, il Consiglio confederale può apportare modifiche al presente statuto, salvo l'approvazione a norma di legge.

Art. 45.

In quanto non è previsto dal presente statuto si provvederà in conformità delle disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Elenco delle Associazioni regionali costituenti, a norma dell'art. 4 dello statuto, la « Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna ».

1. Associazione regionale piemontese, con sede in Torino.
2. Associazione regionale tridentina, con sede in Trento.
3. Associazione regionale della Venezia Giulia, con sede in Trieste.
4. Associazione regionale veneta, con sede in Venezia.
5. Associazione regionale lombarda, con sede in Milano.
6. Associazione regionale ligure, con sede in Genova.
7. Associazione regionale marco-emiliana, con sede in Bologna.
8. Associazione regionale toscana, con sede in Firenze.
9. Associazione regionale umbro-laziale, con sede in Roma.
10. Associazione regionale campana, con sede in Napoli.
11. Associazione regionale calabro-lucana, con sede in Bari.
12. Associazione regionale siciliana, con sede in Palermo.
13. Associazione regionale sarda, con sede in Cagliari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 2233.

REGIO DECRETO 14 novembre 1926, n. 1932.

Operazioni finanziarie all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 29 agosto 1925, n. 1508;
Veduto il R. decreto 18 febbraio 1926, n. 244;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro Guardasigilli e col Ministro per l'economia nazionale;
Ritenuta l'opportunità di agevolare le operazioni di credito all'estero nei confronti di imprese di nazionalità italiana la cui produttività interessi notevolmente la situazione di lavoro e l'attività economica del Paese;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad acquistare fino alla concorrenza di 100,000,000 di dollari il ricavato in valuta estera delle operazioni di mutuo effettuate all'estero da imprese di nazionalità italiana la cui produzione abbia le seguenti caratteristiche:

a) interessi notevolmente la situazione di lavoro e l'attività economica del Paese;

b) sia diretta o ad aumentare le esportazioni o provveda alla utilizzazione di energie nazionali al fine di limitare l'importazione.

Le singole operazioni saranno dal Ministro per le finanze sottoposte all'approvazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Per le operazioni di cui all'articolo precedente il Ministro per le finanze è autorizzato a decretare che il Regio tesoro si impegni a garentire alle aziende mutuatarie lo stesso corso di cambio al quale furono rilevate le valute mutuate per la divisa estera ad esse occorrente per pagare le quote di ammortamento e gli interessi relativi alle operazioni di mutuo, che sono a loro esclusivo carico nel corrispondente ragguaglio in valuta italiana.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze con suo decreto stabilirà le norme per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 125. — COOP

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 novembre 1926.

Istituzione di una Commissione per la compilazione del regolamento sulle requisizioni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 10 della legge 8 giugno 1925, n. 969: « Organizzazione della Nazione per la guerra », che dà incarico al Regio Governo di predisporre apposito regolamento inteso a disciplinare le requisizioni del tempo di guerra;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita una Commissione interministeriale che si denominerà « Commissione per la compilazione del regolamento sulle requisizioni », con il mandato di studiare il regolamento in parola nel quale dovranno essere raccolte tutte le disposizioni concernenti le requisizioni fatta eccezione di quanto ha tratto alla requisizione del naviglio mercantile.

Art. 2.

Sono designati a far parte della suddetta Commissione:

Presidente:

S. E. il generale sen. Dallolio cav. di gr. cr. Alfredo.

Membri:

Comm. dott. Lampis Giuseppe, per il Ministero della giustizia ed affari di culto;
Comm. prof. Bachi Michele Cesare, per il Ministero delle finanze;
Tenente colonnello di Stato Maggiore Majnardi cav. Edoardo, per il Ministero della guerra;
Capitano di corvetta Aliprandi cav. Giovanni, per il Ministero della marina;
Tenente colonnello Arma aeronautica Stanzani cav. uff. Mario, per il Ministero dell'aeronautica;
Comm. prof. Fotticchia Nello, per il Ministero dell'economia nazionale;
Gr. uff. Piomarta Francesco, per il Ministero delle corporazioni.

Segretario:

Maggiore di Stato Maggiore Coiro cav. Guido, della Segreteria della Commissione Suprema di difesa.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 novembre 1926.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1926.

Accettazione di dimissioni di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova e revoca del relativo rappresentante.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 4 settembre 1925 col quale venne fra gli altri autorizzato a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova il signor Gallo Guglielmo fu Tommaso;
Considerato che detto agente di cambio ha rassegnato le proprie dimissioni in data 1° novembre 1926;

Decreta:

Con effetto dal 1° novembre 1926 sono accettate le dimissioni rassegnate dall'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova signor Gallo Guglielmo fu Tommaso, restando di conseguenza revocata dalla data medesima la nomina del signor Tedde Romualdo di Giovanni a rappresentante di detto agente di cambio conferita col decreto 6 maggio 1926.

Roma, addì 17 novembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1926.

Distintivi e segni caratteristici dei certificati provvisori da rilasciarsi ai sottoscrittori al prestito nazionale consolidato 5 % istituito con R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, col quale è autorizzata l'emissione di un nuovo prestito nazionale per la difesa della valuta;

Veduto il nostro decreto 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1926, n. 263, col quale si dettano le norme per le sottoscrizioni al nuovo prestito;

Ritenuta la necessità di fissare i caratteri del certificato provvisorio, di cui all'art. 5 del detto nostro decreto 15 novembre 1926;

Determina:

Art. 1.

I certificati provvisori, stabiliti con l'art. 5 del nostro decreto 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello stesso giorno, n. 263, sono costituiti da titoli rettangolari, delle dimensioni di cm. 27 per 21, compresi i margini bianchi, e sono stampati su carta speciale bianca, conforme ai modelli, muniti di visto di approvazione, allegati al presente decreto.

I fogli recano, nella parte superiore, a filigrana chiaro-scuro, la riproduzione dello scudo sabaudo, fra due rami ornamentali, che racchiudono la leggenda, pure in filigrana, « Banca d'Italia ».

Art. 2.

I certificati, stampati con processo litografico, hanno caratteri distinti, nel prospetto e nel rovescio.

Il fondo del prospetto è stampato in colore bruno-rosso chiaro, con disegni geometrici disposti a raggiera. Nel centro campeggia il fascio littorio dell'altezza di cm. 9.5.

L'ornato è stampato in colore bruno-cupo ed è costituito da una cornice rettangolare formata da fasci littori intrecciati con rami di alloro e di quercia. Gli angoli sono contrassegnati da quattro scudi, con croce bianca. La parte superiore reca due testine di aquila.

Il testo è stampato in bruno-cupo. E' composto delle leggende: « Prestito nazionale consolidato 5 % netto, R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831 » e « Certificato provvisorio »; nonchè delle indicazioni concernenti: l'istituto da cui il certificato è consegnato, il valore complessivo dei titoli da esso rappresentati, il valore di ciascuno dei titoli stessi, il sottoscrittore, la somma pagata, ecc.

Art. 3.

Il rovescio dei certificati è diviso in tre settori, racchiusi in una cornice lineare, e separati da linee orizzontali.

Il testo è stampato in colore bruno-cupo.

Nei primi due settori sono indicate le ricevute dei pagamenti rateali. Il terzo settore è diviso, in parti eguali, da una linea verticale: nell'una sono riportate le norme principali per la negoziazione e per il cambio dei certificati, nonchè per il pagamento, a rate, del prezzo dei titoli del prestito; nell'altra è lasciato in bianco lo spazio per la scrittura delle girate.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 novembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1926.

Assunzione da parte dell'Istituto di liquidazioni delle funzioni di liquidatore della Banca italiana di sconto e della Società anonima Giò. Ansaldo e C.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 6 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, che sopprime la Sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali e costituisce l'Istituto di liquidazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le funzioni liquidatrici della Banca italiana di sconto in liquidazione sono assunte dall'Istituto di liquidazioni.

Art. 2.

La Società anonima Gio. Ansaldo e C. è posta in liquidazione e le funzioni liquidatrici sono assunte dall'Istituto di liquidazioni.

Art. 3.

Agli enti di cui agli articoli precedenti, nonchè alla Società anonima finanziaria per l'industria ed il commercio è fatto obbligo di compilare o di aggiornare i propri bilanci al 31 dicembre p. v. e di presentarli all'Istituto di liquidazioni non oltre il 31 gennaio 1927 unitamente ai registri, agli atti e documenti ed a quanto altro è prescritto dall'art. 6 del Regio decreto-legge sopra citato.

Fino a tanto che questa consegna non sia compiuta, gli organi di amministrazione o di liquidazione degli enti predetti rimangono in carica a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 17 novembre 1926, n. 4153, ha presentato alla Presi-

denza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1894, che disciplina le tasse di bollo sulle sentenze ed atti dei tribunali militari.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che da S. E. il Ministro per i lavori pubblici è stato presentato al Parlamento il disegno di legge per la conversione in legge del seguente decreto: R. decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1657, recante disposizioni per la concessione di opere pubbliche.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 22 novembre 1926

Francia	88.15	New York	24.255
Svizzera	469.46	Dollaro Canadese	24.29
Londra	117.515	Oro	468.01
Olanda	9.73	Belgrado	43 —
Spagna	368.57	Budapest (pengő)	0.0342
Belgio	3.373	Albania (Franco oro)	4.67
Berlino (Marco oro)	5.755	Norvegia	6.25
Vienna (Schillinge)	3.44	Polonia (Sloty)	—
Praga	72 —	Rendita 3.50 %	63.50
Romania	12.75	Rendita 3.50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	124.70	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso Argentino oro	22.50	Consolidato 5 %	84.45
Peso Argentino carta	9.90	Obbligazioni Venezie 3.50 %	65.15

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Richieste di tramutamento di rendita.

(1ª *pubblicazione*). (Avviso n. 24).

Il sig. Panaccio Francesco fu Luigi, domiciliato in Chieti, ha chiesto il tramutamento al portatore della rendita consolidato 5 % n. 084242 di L. 500, intestato a Scalpelli Salvatore di Donato, domiciliato a Chieti.

Con attergato 3 luglio u. s., il titolare prestava consenso al tramutamento con delega al detto sig. Panaccio di avanzare la necessaria domanda e di ritirare le corrispondenti cartelle.

Se non che tale consenso non fu ritenuto valido perchè prestato su un foglio di carta semplice, incollato sulla prima facciata interna del certificato, sotto il quale foglio si riscontra una precedente dichiarazione della quale non è possibile leggere il contenuto.

Ora il predetto Panaccio ha prodotto legale procura del titolare ed ha prestato idoneo consenso al tramutamento.

Prima però di eseguire la chiesta operazione, a tutela di eventuali diritti di terzi, in analogia al disposto dell'art. 36, 3° comma del regolamento generale sul Debito pubblico, si notifica che trascorso il termine di un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso all'operazione di tramutamento al portatore richiesta dal signor Panaccio Francesco fu Luigi.

Roma, 20 novembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

(1ª *pubblicazione*). (Avviso n. 24-*bis*).

Il sig. Panaccio Francesco fu Luigi, domiciliato in Chieti, ha chiesto il tramutamento al portatore della rendita consolidato 5 % n. 056790 di L. 250 intestata a Scalpella Antoniella fu Salvatore moglie di D'Alanno Salvatore. E tale richiesta di tramutamento il Panaccio basava su consenso della titolare a tergo del certificato con delega a lui di eseguire le pratiche relative.

Se non che, considerato che detto consenso venne prestato su un foglio di carta semplice incollato sulla prima facciata interna del certificato, sotto il quale foglio si riscontra una precedente dichiarazione, il cui contenuto non è possibile rilevare, questa Amministrazione non lo ritenne valido.

Il sig. Panaccio ha ora prodotto legale procura rilasciata dal titolare ed ha prestato idoneo consenso al tramutamento.

Prima però di eseguire la chiesta operazione, a tutela di eventuali diritti di terzi, in analogia al disposto dell'art. 36, 3° comma, del regolamento generale sul Debito pubblico, si notifica che l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso al tramutamento richiesto dal detto sig. Panaccio Francesco fu Luigi dopo trascorso il termine di un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni.

Roma, 20 novembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

(1ª *pubblicazione*). (Avviso n. 24-*ter*).

Il sig. Panaccio Francesco fu Luigi, domiciliato in Chieti, ha chiesto il tramutamento al portatore della rendita consolidato 5 % n. 056791 di L. 250, intestata a D'Alanno Salvatore di Antonio domiciliato a Cleveland.

Con attergato 3 luglio 1926 a firma del titolare, autenticata dal notaio De Angelis di Caramanico, veniva prestato il consenso al tramutamento di tale rendita con delega al detto sig. Panaccio Francesco fu Luigi di avanzare la necessaria domanda e di ritirare le corrispondenti cartelle.

Se non che tale consenso non fu ritenuto valido perchè risultante prestato su un foglio di carta semplice incollato sulla prima facciata interna del certificato, sotto il quale foglio si era riscontrata una precedente dichiarazione della quale non fu e non è possibile leggere il contenuto. Ora il predetto signor Panaccio ha prodotto legale procura del titolare ed ha prestato idoneo consenso al tramutamento.

Prima però di eseguire la chiesta operazione, a tutela di eventuali diritti di terzi, in analogia al disposto dell'art. 36, 3° comma del regolamento generale sul Debito pubblico, si notifica che trascorso il termine di un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso all'operazione di tramutamento al portatore chiesta dal detto signor Panaccio Francesco fu Luigi.

Roma, 20 novembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Diffida per restituzione di certificati di rendita.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 25.

Il rev. mons. Paolo Tartaglia fu Antonino, quale presidente del Collegio di Maria di Sortino (Siracusa), a mezzo dell'usciere di conciliazione Marino Concetto, delegato dal pretore di Sortino per mancanza di ufficiale giudiziario, il 25 ottobre 1926 ha diffidato il sig. Santacroce Felice fu Vincenzo, domiciliato in Sortino a restituirgli entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i sottoindicati certificati di rendita intestati al Collegio di Maria di Sortino (Siracusa), dal detto sig. Santacroce indebitamente detenuti:

Consolidato 5 %	n. 164262	di L.	500
» »	» 164263	» »	500
» »	» 164264	» »	500
» »	» 164265	» »	500
» »	» 167012	» »	2500
» »	» 400605	» »	500

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, i predetti certificati di rendita saranno ritenuti di nessun valore e l'Amministrazione del debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione dei titoli presentata dal suddetto mons. Tartaglia.

Roma, 20 novembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** Elenco N. 15

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate o vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	210926	385 —	Segre Annetta di *Samuel* Franco, moglie di De Benedetti Cesare Salvatore, dom. a Torino, vincolata.	Segre Annetta di *Franco*, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	231101	1,000 —	Gerali Eugenia fu Arcangelo, moglie in secondo nozze di *Gay Eugenio* fu Giuseppe, dom. a Genova.	Gerali Eugenia fu Arcangelo, moglie in seconde nozze di *Gai Giulio-Eugenio* fu Giuseppe, dom. a Genova.
»	231102	1,000 —		
»	231103	1,000 —		
»	231104	500 —		
»	231105	500 —		
»	231106	500 —		
3.50 %	176928	140 —	Forni *Giovanni* di Mauro, dom. a S. Giovanni Persiceto (Bologna), vincolata.	Forni *Francesco-Giovanni-Cesare* di Mauro, dom. come contro, vincolata.
»	795968	196 —	Girardi *Annina* fu Pietro, moglie di Luigi Gaetano, dom. a Marigliano (Caserta), vincolata.	Girardi *Marianna* fu Pietro, moglie, ecc. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	166332	7,000 —	Magnini *Anna-Maria* fu Galeazzo, moglie a Mollini Ennio, dom. a Milano; con usuf. vital. a Meloni Battistina, ved. Magnini.	Magnini *Maria* fu Galeazzo moglie, ecc. come contro e con usuf. vital. come contro.
P. N. 5 %	28181	100 —	Marino *Caterina* di Filippo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Bisacquino (Palermo).	Marino *Maria-Caterina* di Filippo, minore, ecc. come contro.
»	28185	100 —	*Giaponе* Francesca fu Michele, moglie di Marino Filippo, dom. a Bisacquino (Palermo).	*Giaccone* Francesca fu Michele, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	159878	230 —	*Ferraro* Giulia, Michele, Pasquale, *Luisa*, Giuseppe e Domenico di Giuseppe, minori sotto la p. p. del padre, dom. ad Arienzo (Caserta).	*Ferraro* Giulia, Michele, Pasquale, *Maria-Luisa*, Giuseppe e Domenico di Giuseppe, minori, ecc. come contro.
»	288157	60 —	*Ferrara* Michele, Pasquale, *Luisa*, Giuseppe, e Domenico di Giuseppe, minori ecc. come la precedente.	*Ferraro* Michele, Pasquale, *Maria-Luisa*, Giuseppe e Domenico di Giuseppe, minori ecc. come contro.
3.50 %	675306	126 —	Stagnaro *Carolina* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Giambruno Luigia, dom. a S. Pietro Vara (Genova).	Stagnaro *Angela-Carolina* fu Giovanni, minore ecc. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	365379	35 —	Roncallo *Carmelo* di Matteo Luigi, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Ceranesi (Genova).	Roncallo *Luigi-Carmelo-Giuseppe* di Matteo Luigi, minore, ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione »	255 256	Cap. 4,400 — Id. 1,400 —	Giardina *Concetta* fu Salvatore, minore sotto la p. p. della madre Caronna Giuseppina, ved. Giardina. Il secondo buono è con usuf. vital. a favore della madre.	Giardina *Maria-Concetta* fu Salvatore, minore, ecc. come contro. Il secondo buono è con usuf. vital. come contro.
3.50 %	232477	105 —	Consigliere Paolo David fu Fortunato, dom. a Genova; con usuf. vital. a Bove *Carolina* fu Francesco, moglie di *Antonio Peraccini*.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Bove *Maria-Matilde-Carolina* fu Francesco, moglie di *Perracino Luigi-Giovanni-Eusebio*.
Cons. 5 %	303017	200 —	Mocata Maria fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Salvo Giuseppa, ved. Mocata, dom. a Trapani.	Mocata Maria fu *Sebastiano*, minore, ecc. come contro.
»	303016	50 —	Mocata Salvatore fu *Giuseppe*, minore ecc. come la precedente.	Mocata Salvatore fu *Sebastiano* minore, ecc. come contro.
Buono Tesoro settennale 1ª serie	3101	Cap. 1,000 —	Grasso Concettina fu Sebastiano, minore sotto la p. p. della madre Ligresti *Maria* fu Francesco, ved. Grasso.	Grasso Concettina fu Sebastiano, minore sotto la p. p. della madre Ligresti *Natala-Maria-Concetta* fu Francesco, ved. Grasso.
Buono Tesoro novennale, 3ª serie	183	Id. 18,000 —	Moscardini *Enzo*, *Gino*, Aldo e Carlo fu Ernesto, minori sotto la p. p. della madre Berselli Teresina, ved. Moscardini.	Moscardini *Renzo*, *Igino*, Aldo e Carlo fu Ernesto, minori, ecc. come contro.

A termini dell'art 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso: ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 13 novembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

REGIA AVVOCATURA ERARIALE GENERALE

Concorso per il premio della Fondazione « Mantellini ».

A seguito dell'approvazione del nuovo statuto di questa Fondazione — stabilita per perpetuare la memoria di Giuseppe Mantellini, primo avvocato generale erariale, ad incoraggiamento, fra i funzionari governativi del Regno, degli studi della scienza di Stato applicata alla pubblica Amministrazione — si porta a conoscenza degli interessati che, in conformità del detto nuovo statuto, il cui testo è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione (n. 13 del 30 marzo 1926):

1° il termine prossimo del concorso per l'assegnazione del premio scade col 31 dicembre 1927;

2° il premio sarà costituito dalla somma già liquida di L. 2334.34, più gli interessi dei fondi del premio che matureranno fino a tutto il 1927 a norma dello statuto;

3° al concorso potranno partecipare tutti i funzionari governativi del Regno;

4° il premio sarà assegnato dalla Reale accademia dei Lincei all'autore della migliore monografia su di un tema libero riflettente la tutela giuridica dei cittadini verso la pubblica Amministrazione, o gli istituti di diritto amministrativo relativi alla tutela della pubblica Amministrazione verso i cittadini;

5° i lavori dovranno essere inviati dai concorrenti alla Reale accademia dei Lincei (Fondazione Mantellini) e dovranno pervenire alla stessa non oltre il 31 dicembre 1927.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.